

ANALISI TECNICO — NORMATIVA

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

Parte I — Aspetti tecnico — normativi di diritto interno

- 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**
Il presente accordo bilaterale sull'extradizione del 13 dicembre 1957, in vigore nei due Paesi contraenti, al fine di migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due paesi con particolare riferimento alla estradizione e transito dei propri cittadini. Il Trattato è in linea con il programma di Governo teso a rafforzare la cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.
- 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 697-722 c.p.p.; 202, 203 disp. att. c.p.p., che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero;
- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**
L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26 Cost.). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**
L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.
- 7) **Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**
L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione.

Parte II — Contesto normativo comunitario e internazionale

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione ed, in particolare, rappresenta un'integrazione della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957, firmata sia dall'Italia che dalla Serbia. L'Accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di estradizione ed esecuzione della pena nel Paese di origine.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue i modelli indicati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III — Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, alle cui disposizioni si rimanda per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo bilaterale.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono contemplati effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non contiene disposizioni con effetto retroattivo o di riviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica. I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

ANALISI TECNICO — NORMATIVA

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

Parte I — Aspetti tecnico — normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Serbia è preordinato a completare le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, al fine di migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria penale.

In virtù di tale Accordo i due Stati contraenti si impegnano a determinate forme di assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. L'Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723-729 c.p.p.; 204-205-ter disp. att. c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

L'accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmato il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti. Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo bilaterale di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II — Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmato il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale.

L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti, apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Parte III — Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmato il 20 aprile 1959 e vigente tra le Parti contraenti, le cui disposizioni sono richiamate per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo. Non sono presenti riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'Accordo non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.